



LEGGE COSTITUZIONALE 29 marzo 2004 n.41

REPUBBLICA DI SAN MARINO

COLLEGIO DI CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge costituzionale, approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 marzo 2004 a maggioranza qualificata dei due terzi come richiesto dall'articolo 3bis, comma 1, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, introdotto con l'articolo 4 della Legge 26 febbraio 2002 n.36.

Art.1

(Istituzione)

Nel rispetto ed in attuazione dei principi fondamentali dell'Ordinamento della Repubblica, proclamati dalla Legge 8 luglio 1974 n.59, ed ai sensi dell'articolo 4 della Legge 26 febbraio 2002 n.36, è istituito il Collegio di Controllo della Finanza Pubblica.

Il Collegio di Controllo della Finanza Pubblica è organo di rilievo costituzionale, sottoposto unicamente alla legge, ed esercita le proprie funzioni nell'interesse della collettività e dello Stato in piena autonomia, indipendenza e neutralità rispetto al potere legislativo ed al potere esecutivo.

Art.2

*(Funzioni
)*

Al Collegio di Controllo della Finanza Pubblica sono affidate, nelle materie di contabilità pubblica, previste dalla Legge 18 febbraio 1998 n.30 e dalle sue integrazioni e modificazioni, le funzioni giurisdizionali e quelle di vigilanza e di controllo amministrativo.

Le funzioni vengono esercitate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e di tutti gli Enti del Settore Pubblico Allargato per una corretta gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali, il rispetto delle responsabilità decisionali e gestionali, la regolarità dell'azione amministrativa e la sua rispondenza alle leggi, all'Ordinamento Contabile dello Stato, ai Bilanci e ai Rendiconti dello Stato e del Settore Pubblico Allargato.

Le predette funzioni vengono esercitate:

- a) in via di controllo preventivo di legittimità sugli atti e sui provvedimenti amministrativi, che incidano direttamente o indirettamente sul bilancio e sul patrimonio dello Stato, per verificarne la conformità alle norme di legge, al Bilancio dello Stato e all'Ordinamento Contabile;
- b) in via di controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, in ordine ai rendiconti dello Stato e del Settore Pubblico Allargato, per verificare la regolarità dei rendiconti stessi nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa rispetto agli obiettivi posti dalla legge;
- c) in via giurisdizionale, per l'accertamento ed il giudizio di responsabilità contabile e amministrativa in relazione ai danni causati alla collettività. L'azione di responsabilità, a tutela dell'interesse della collettività e dello Stato, è obbligatoria;
- d) in via di referto ed ausiliaria, per relazionare all'Organo Legislativo ed a quello Esecutivo.

Art.3

(Composizione, funzionamento, responsabilità e ricazione)

Il Collegio di Controllo della Finanza Pubblica è composto da una sezione amministrativa e da una sezione giurisdizionale.

La Magistratura Contabile è organo giurisdizionale autonomo ed esercita la propria funzione in composizione monocratica.

Il rito da seguire nei procedimenti giurisdizionali della Magistratura Contabile, nel rispetto del principio del contraddittorio in ogni grado di giudizio, verrà stabilito dalla legge.

I Magistrati Contabili sono soggetti alle responsabilità previste dalla Legge 30 ottobre 2003 n.144.

Sull'astensione e sulla ricazione dei Magistrati Contabili decide il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme.

Art.4

(Norme di attuazione)

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Congresso di Stato presenterà al Consiglio Grande e Generale la legge qualificata che, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge, disciplini:

- a) la dotazione organica degli uffici, le forme di reclutamento e le incompatibilità;
- b) il funzionamento del Collegio e l'autonomia finanziaria di esso;
- c) le materie e gli atti sottoposti a controllo e le forme in cui il Collegio di Controllo della Finanza Pubblica provvede;
- d) i poteri sanzionatori nei confronti dei titolari di incarichi elettivi e degli amministratori pubblici ai vari livelli;
- e) il procedimento per la conformazione degli atti ai provvedimenti adottati;
- f) l'attività di relazione verso l'Organo Legislativo e quello Esecutivo.

Art.5

(Abrogazione di leggi e norme in vigore)

Con l'entrata in vigore della legge qualificata di cui all'articolo 4, è abrogato il Titolo V della Legge 18 febbraio 1998 n.30, come pure ogni altra norma di legge o di regolamento in contrasto con la presente legge costituzionale.

Art.6

(Abrogazione di legge costituzionale)

E' abrogata la Legge Costituzionale 25 febbraio 2004 n.27. Con proprio decreto la Reggenza dichiarerà interrotta la procedura di referendum confermativo relativa alla medesima legge.

Art.7

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 31 marzo 2004/1703 d.F.R

I Capitani Reggenti

Giovanni Lonfernini - Valeria Ciavatta

